



A.C. 2112-bis

Disegno di Legge di Bilancio per l'anno 2025

Audizione

Commissioni Riunite Bilancio

Camera dei Deputati – Senato della Repubblica

04 novembre 2024

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

Coordinatore *Armando Zambrano*

Segretario *Sabrina Diamanti*

**Consigli Nazionali di Ordini, Collegi e Federazioni aderenti a RPT e
Presidenti**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI –** *Massimo Crusi*

**FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E
DEI FISICI –** *Nausicaa Orlandi*

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI
FORESTALI –** *Mauro Uniformi*

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI –** *Paolo Biscaro*

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI – *Francesco Violo*

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – *Angelo Domenico Perrini*

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI –** *Mario Braga*

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI –** *Giovanni Esposito*

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI –** *Laura Mongiello*

Premessa

La Rete Nazionale delle Professioni Tecniche e Scientifiche comprende nove Consigli Nazionali Ordinistici e rappresenta all'incirca 600.000 professionisti, impegnati in svariati aspetti della vita sociale ed economica della Nazione. È, quindi, interessata fortemente agli aspetti affrontati dalla Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2025 e ringrazia le Commissioni Congiunte per l'invito a produrre una memoria scritta da inoltrare alla Loro attenzione.

Come avvenuto in precedenti occasioni, si coglie l'occasione per avanzare alcune proposte, sintesi di studi e documenti predisposti dalla propria organizzazione e dai gruppi di lavoro interni.

Di seguito riportiamo i temi di interesse dei professionisti, con le conseguenti proposte di intervento, che si basano sullo spirito di solidarietà e sussidiarietà rispetto alle esigenze della Nazione e dei cittadini, proposti anche in altre occasioni.

ANALISI E PROPOSTE DI MODIFICA AL DDL

A) ARTT. 8, 14 e 16 - INCENTIVI PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Di particolare urgenza appare il tema legato agli incentivi edilizi, recentemente assoggettati a modifiche normative che ne hanno limitato fortemente l'operatività, con il rischio di impedire la conclusione degli interventi, in particolare avviati su numerosi fabbricati condominiali. Pur riconoscendo il miglioramento sui tempi e sulle percentuali indicate nell'art.8 del provvedimento, riteniamo che ciò sia insufficiente per evitare il crollo del comparto edilizio, come sta avvenendo in questi ultimi tempi. In questo senso si ritiene assolutamente necessario individuare una rapida soluzione alle decine di migliaia di cantieri che, anche in virtù del caos normativo e applicativo dello strumento, non riusciranno a terminare i lavori in tempo utile, **introducendo in Legge di bilancio una proroga dei tempi** – limitata ai soli interventi che dimostrino un concreto avanzamento dei cantieri – così da permettere una conclusione ordinata alla misura, evitando la perdita improvvisa di centinaia di migliaia di posti di lavoro causata dalla sicura interruzione di migliaia di cantieri che potrebbe derivare dall'insorgere di un enorme contenzioso tra condomini e imprese.

Pertanto, anche in conformità di un recente documento di proposte del Tavolo composto da numerose associazioni ed organizzazioni del mondo dell'edilizia, cui aderisce la RPT, importanti per l'economia della Nazione e per le esigenze di sostenibilità ambientale del nostro patrimonio edilizio e per il miglioramento della qualità dell'abitare, riteniamo necessario individuare una serie di misure

da adottare stabilmente per un tempo sufficientemente lungo occorrente per dare risposta alle esigenze evidenziate, e chiediamo, dando la più ampia disponibilità a contribuire alle iniziative necessarie, ivi comprese quelle di una proposta normativa da inserire nella presente legge:

1. che le decisioni politiche tengano presente che **la riqualificazione edilizia è un tema sociale**, che efficienza energetica, sostenibilità ambientale e sicurezza in edilizia non possono essere considerate solo un onere ma sono **un'opportunità di sviluppo e di miglioramento delle condizioni di vita**, e che quindi ci sia **chiarezza sulle linee di indirizzo** che il Governo vuole percorrere su questo tema;
2. che sia predisposta una corretta ed esaustiva analisi, aperta al contributo della comunità scientifica e professionale, delle **condizioni del parco immobiliare italiano sul piano energetico e della sicurezza**, anche con riferimento agli edifici storico-monumentali, per poter disporre di dati certi sull'entità degli interventi necessari e della loro efficacia in base agli effetti economici, sociali e ambientali generati;
3. che sia definito tempestivamente, con una tabella di marcia realistica ma spedita, il **Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici** e il **quadro delle misure di stimolo e accompagnamento**, incluso un **provvedimento ponte** tra la fine del presente anno ed il momento in cui saranno attivate le nuove misure, che consenta di dare **continuità alle attività di decarbonizzazione e messa in sicurezza** senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla EPBD4;
4. che quindi, nelle more dell'attivazione delle nuove misure di stimolo e accompagnamento, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino all'entrata in vigore del nuovo schema, **siano mantenute, alle condizioni oggi vigenti, tutte le misure di sostegno** di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 63/2013 (Ecobonus e Sismabonus);
5. che, al fine di mettere a frutto le esperienze acquisite, sia data la **possibilità agli attori del settore di offrire il proprio contributo** preventivo all'elaborazione del Piano Nazionale di ristrutturazione, previsto entro il 2025 dall'EPBD4, e al disegno delle nuove misure di sostegno e accompagnamento, avviando un confronto collaborativo con gli esperti e con i beneficiari delle misure attraverso la **creazione di un gruppo di lavoro (come previsto anche nell'EPBD4) in sinergia con il tavolo interministeriale**;
6. che il **nuovo schema di sostegno sia basato su rigorosi criteri di efficacia rispetto agli obiettivi fissati**, sia sul piano economico che su quello tecnico e della durabilità degli interventi, e di razionalità rispetto alle caratteristiche dei diversi cluster omogenei di edifici (privati-pubblici, mono-pluri proprietà, destinazione d'uso, zona climatica e sismica) e alle relative priorità;
7. che sia assicurata la **stabilità dei provvedimenti** in relazione all'orizzonte temporale del Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici e la **certezza delle relative regole**, prevedendo un adeguato monitoraggio e aggiornamento periodico del sistema ed evitando per quanto possibile l'uso della decretazione d'urgenza;

8. *che le modalità delle **misure di stimolo non siano di ostacolo alla formazione delle decisioni collettive** dal momento che in Italia la proprietà condominiale interessa due abitazioni su tre e in essa si concentra gran parte della povertà e dell'inefficienza energetica;*
9. *che sia **consentito a tutti l'accesso alla riqualificazione** attraverso il **coinvolgimento sicuro dei soggetti finanziatori**, con la reintroduzione di provvedimenti semplici ma a lungo termine (trasferimento degli incentivi e meccanismi di garanzia), **in coerenza con l'entità dell'impegno dello Stato** che dovrà essere definito a priori, al **netto** delle entrate fiscali complessivamente indotte dalle misure di stimolo;*
10. *che sia esercitata la massima determinazione e influenza, anche in accordo con altri Paesi membri interessati, nel richiedere alle **istituzioni comunitarie** la **messa a disposizione di risorse finanziarie dedicate, al minimo costo e in quantità adeguata**, con l'obiettivo di assicurare la congrua ed efficace attivazione della finanza privata, con schemi semplici e prevedibili.*

Incentivi Fiscali e Detrazioni (Art.8) - Proposte emendative

Le disposizioni sull'estensione e l'incremento delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica degli edifici potrebbero interessare i professionisti del settore edilizio e immobiliare, offrendo opportunità di crescita nel settore attraverso incentivi alla domanda di ristrutturazioni e miglioramenti energetici:

Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia ed efficienza energetica:

L'Articolo 8 della legge interviene sugli artt.14 e 16 del DL 4/6/2013 n.63 conv. in L.3(8/2013 n.90:

- 1) **Su art.14** : modifica le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, introducendo una detrazione del 36% per le spese documentate sostenute nel 2025 e del 30% per il 2026 e 2027. Per chi effettua lavori sull'abitazione principale, la detrazione è elevata al 50% nel 2025 e al 36% negli anni successivi.
- 2) **Su art.16** : modifica le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, con analoghi aumenti delle detrazioni al 50% per il 2025 e al 36% per il 2026 e 2027, fino a un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.

Si propone:

1. **Incremento delle Detrazioni e Differenziazione per Tipologia di Intervento:**
 - o Proposta di aumentare la detrazione per la riqualificazione energetica al 50% per tutte le spese sostenute nel 2025, con una progressiva riduzione al 40% per il 2026 e al 36% per il 2027. Questo potrebbe includere incentivi differenziati in base al tipo di intervento (es. maggiore detrazione per isolamento termico e impianti di riscaldamento efficienti rispetto a interventi minori).

- **Razionalizzazione delle Detrazioni:** Estendere il beneficio fiscale ai materiali innovativi e sostenibili, introducendo criteri di valutazione dei progetti su parametri di efficienza energetica e impatto ambientale.
- 2. **Detrazione Ampliata per i Professionisti e Piattaforme di Condivisione Tecnica:**
 - Introduzione di una detrazione fiscale specifica del 20% per i professionisti e le PMI che scelgono di aderire a piattaforme digitali di condivisione di competenze, certificazioni e know-how tecnico, favorendo l'accesso a reti di supporto e collaborazione per gestire progetti di ristrutturazione ed efficienza.
- 3. **Incentivi per la Certificazione delle Competenze Tecniche:**
 - Estensione della detrazione fiscale per i corsi di aggiornamento e certificazione per i professionisti tecnici **anche di area sanitaria** coinvolti nei progetti di riqualificazione. I costi per la formazione e certificazioni professionali potrebbero rientrare in un regime di detrazione per sostenere il miglioramento delle competenze specialistiche.

B) CREDITO D'IMPOSTA PER LE PMI (ART.73)

È stato inserito nella legge un credito d'imposta esteso per la quotazione delle piccole e medie imprese nei mercati regolamentati. Questa misura mira a sostenere la crescita delle PMI, quindi professionisti in consulenza aziendale e finanza potrebbero trovare interessanti le agevolazioni fiscali e di credito per le attività di quotazione:

Credito d'imposta per la quotazione delle PMI:

1. **L'Articolo 73** introduce modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, estendendo la scadenza del credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese fino al 31 dicembre 2027. Questo rappresenta un vantaggio per le PMI che intendono entrare nei mercati regolamentati, incentivando la loro crescita e apertura

Sostegno all'occupazione: Il Fondo sociale per occupazione e formazione, con un budget destinato al 2025, offre supporto economico alle imprese e ai lavoratori, compreso un periodo esteso di cassa integrazione salariale per imprese di rilevanza strategica. Questa sezione potrebbe essere rilevante per i professionisti in ambito legale e delle risorse umane, in particolare per chi si occupa di consulenza in riorganizzazioni aziendali e di gestione delle crisi.

Si propone:

Credito d'Imposta per le PMI e Incentivi per la Quotazione

1. **Ampliamento del Credito d'Imposta con Sgravi su Specifici Servizi di Consulenza:**
 - Proposta di incremento della copertura del credito d'imposta per la quotazione delle PMI, estendendola anche ai servizi di consulenza finanziaria, legale e tecnica. La misura potrebbe coprire fino al 50% dei costi di consulenza per

servizi specialistici legati alla quotazione, incentivando l'accesso a servizi di alta qualità per le PMI.

- **Estensione dell'Accesso alle PMI in Rete:** Potrebbe essere utile creare un fondo per supportare le reti di PMI che intendono accedere al mercato regolamentato, migliorando la collaborazione tra imprese e professionisti, promuovendo la competitività.
2. **Credito d'Imposta per Investimenti in Sostenibilità e Digitalizzazione:**
 - Oltre alla quotazione, introdurre un credito d'imposta che incentivi le PMI a investire in tecnologie sostenibili e digitalizzazione. Questo supporterebbe anche i professionisti tecnici incaricati di guidare le aziende nei processi di innovazione e aggiornamento tecnologico.
 3. **Semplificazione Amministrativa e Sportelli Unici per la Gestione del Credito d'Imposta:**
 - Creazione di sportelli unici o digitali per snellire le pratiche di accesso al credito d'imposta, consentendo alle PMI di velocizzare le richieste e rispondere in tempi brevi agli aggiornamenti normativi.

Sostegno all'Occupazione e Formazione

1. **Potenziamento del Fondo Sociale e Incentivi all'Assunzione di Tecnici Specializzati:**
 - Proposta di destinare una parte del fondo a incentivi specifici per l'assunzione di tecnici qualificati nelle PMI e nelle grandi imprese coinvolte in settori strategici, come l'edilizia sostenibile e le energie rinnovabili.
 - **Fondo per la Riqualificazione Professionale:** Creare un fondo dedicato alla riqualificazione e al reinserimento di tecnici e ingegneri che si aggiornano sulle nuove tecnologie, con incentivi per l'assunzione di professionisti specializzati nei settori più colpiti dalla crisi.
2. **Supporto alle PMI e ai Lavoratori in Fase di Transizione Digitale e Sostenibile:**
 - Un ulteriore sussidio per sostenere i professionisti e le aziende che affrontano la transizione digitale e sostenibile, estendendo l'ammortizzatore sociale non solo alla cassa integrazione ma anche a forme di supporto economico durante i periodi di formazione o transizione a modelli aziendali più sostenibili.
3. **Incentivi per le Attività di Consulenza nei Settori Strategici:**

Inserire una detrazione per le consulenze nei settori strategici (come le risorse umane per la gestione delle crisi o la transizione sostenibile). Le imprese che adottano misure preventive o correttive di ristrutturazione potrebbero accedere a incentivi per i servizi di consulenza specializzata, promuovendo il lavoro dei professionisti del settore.

c) ART 59 - DISPOSIZIONI PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

Va inserito il comma 4 bis : "introdurre un fondo di €xxxxx per la remunerazione degli studenti delle scuole di specializzazione di area non medica ".

D) ART.71 - PIANO CASA ITALIA

Appare condivisibile la novità del Piano Nazionale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, quale strumento programmatico avente ad oggetto il rilancio delle politiche abitative, per cui le professioni tecniche auspicano fortemente di essere coinvolte nella sua definizione normativa e nelle fasi realizzative. Purtroppo evidenziano la necessità di una revisione organica e complessiva delle norme urbanistiche ed edilizie come riportato nel punto successivo.

ULTERIORI PROPOSTE PER LA LEGGE FINANZIARIA

Si riportano ulteriori argomenti, alcuni dei quali già oggetto di precedenti documenti della RPT, che affrontano problematiche importanti da affrontare.

Sono indicati nel testo alcune proposte emendative, che saranno comprese in un ulteriore documento riepilogativo che la RPT si riserva di inviare.

Nel prosieguo vengono anche evidenziati alcuni aspetti che saranno oggetto di proposte di emendamenti che saranno proposti successivamente nell'ambito dell'iter di approvazione del provvedimento.

1. Equo Compenso

La legge n. 172/2017, di conversione del decreto fiscale (D.L. n. 148/2017), in vigore dal 6 dicembre 2017, e la successiva n.49 del 21/4/2023, introducono la definizione di equo compenso per i professionisti: "si considera equo il compenso [...] quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto". L'equo compenso riguarda, nella sua attuale disciplina, i rapporti di collaborazione professionale regolati da convenzioni che hanno ad oggetto lo svolgimento di attività in favore di imprese bancarie e assicurative e di grandi imprese. La previsione dell'esclusione delle micro, piccole e medie imprese dall'obbligo di rispetto del principio dell'equo compenso è oggettivamente un vulnus a tale disciplina creando discriminazioni ingiustificabili. La RPT, nell'ambito di Professioni Italiane, ha elaborato una proposta finalizzata a standardizzare la disciplina della remunerazione dei professionisti prevedendo esplicitamente:

- l'applicazione del principio dell'equo compenso a qualsiasi committente, indipendentemente dal termine giuridico utilizzato per disciplinare la prestazione professionale richiesta, essendo un principio costituzionale e per evitare effetti distorsivi della concorrenza; inoltre, la norma risulta essere indispensabile anche a tutela dei committenti- consumatori, in quanto garantisce chiarezza nei rapporti con i professionisti;

- l'invalidità e l'inefficacia di atti e/o provvedimenti delle amministrazioni pubbliche che non rispettino il principio in questione;
- la tutela dei c.d. tirocinanti ed apprendisti;
- l'adeguamento delle remunerazioni in caso di aggiunta di prestazioni aggiuntive o diversamente regolate in corso d'opera;
- l'introduzione di un meccanismo di garanzia sui pagamenti;
- intervento sull'impianto sanzionatorio: l'equo compenso è un diritto soggettivo del professionista e rappresenta una tutela a suo favore nei confronti dei committenti forti. In tal senso è congegnato l'intero sistema normativo, che, non a caso, prevede che la eventuale azione giudiziaria competa solo al professionista parte lesa. Pertanto si propone la adozione di norme deontologiche, modificative ed integrative di quelle esistenti, che prevedano l'obbligo del calcolo dei compensi tenendo conto dei parametri fissati dalla legge nel rispetto delle norme generali di codice civile (art.2233) sull'adeguatezza all'importanza dell'opera ed al decoro della professione;
- stante l'attuale quadro normativo, occorre poi fissare parametri per i corrispettivi da utilizzare per i servizi tecnici svolti nei confronti dei privati (grandi committenti), attesa la diversa natura dei servizi stessi rispetto a quelli svolti per le oopp e la inapplicabilità del DM 140/2012 riguardante espressamente la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia. fermo l'auspicio che detti parametri possano poi essere estesi a tutti i committenti.

2. Codice dei Contratti

Vanno accolte le proposte dei professionisti riportate di seguito ed adeguati i parametri dei compensi, in attuazione delle previsioni del Codice e non considerate nel recente Correttivo. Tra gli aspetti particolarmente negativi in merito ai quali si considera indispensabile un intervento prioritario, anche allo scopo di assicurare e soddisfare i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato fissati dallo stesso codice, si segnalano:

- **Va eliminata ogni possibilità di affidamento della prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito;**
- **Il ricorso all'appalto integrato, di fatto generalizzato, va limitato a casi specifici regolamentati e motivati;**
- **In merito ai concorsi, si ritiene che la previsione del concorso in unica fase, anziché in due, violi il principio di proporzionalità sancito a livello europeo: la richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica, comporta, infatti, un lavoro ingente già in fase di partecipazione, con un conseguente elevato e non giustificato costo complessivo della procedura stessa;**
- Il mancato chiarimento sul divieto di subappalto degli affidamenti inerenti i Servizi tecnici;
- L'eccessivo ricorso dell'affidamento della progettazione, della direzione lavori e del collaudo, all'interno degli Uffici tecnici delle Stazioni appaltanti, mediante la reintroduzione di tutte le attività professionali nell'incentivo e la previsione della priorità dell'affidamento interno della direzione dei lavori e del collaudo in contrasto con le conclamate carenze di organico delle Stazioni appaltanti.

- Occorre ulteriormente semplificare le procedure per il Partenariato Pubblico e Privato, che costituisce per il futuro una determinate fonte di realizzazione delle Opere Pubbliche.

Tali modifiche consentiranno un più efficiente e chiaro meccanismo di affidamento dei servizi tecnici, a vantaggio della qualità, rapidità ed efficienza nell'esecuzione delle opere, anche del PNRR.

3. Urbanistica ed edilizia

La strada del nostro futuro sul pianeta passa attraverso le città.

Per vincere le grandi sfide del nostro tempo, quelle strettamente interconnesse del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità, non possiamo che ripartire dalle città.

Rendere le città e i territori vivibili per tutti rappresenta una delle grandi sfide del 21° secolo, perché il futuro del mondo è innegabilmente urbano (UN-HABITAT stima che nel 2050 il 68% della popolazione mondiale, ovvero 6,7 miliardi di persone vivrà nelle città, rispetto al 55% di oggi). È conseguentemente indispensabile pianificare correttamente città e territori per garantire sostenibilità, equità e prosperità condivisa mediante progetti e programmi di intervento che necessitano di essere sostenuti da una radicale, urgente revisione del quadro legislativo e dei meccanismi di finanziamento statali e regionali.

In questi anni la principale risposta a questo obiettivo si trova nel concetto di rigenerazione urbana, un approccio innovativo che ha svolto un ruolo importante nello spostare il focus dal realizzare ex novo verso il riutilizzo di quanto già esiste.

Oggi il termine rigenerazione è entrato nel vocabolario di molti, viene richiamato anche in alcuni atti legislativi nazionali, ma soprattutto regionali e promosso in diverse occasioni anche non strettamente legate alle figure professionali dell'area tecnica.

La diffusione ha portato, per contro, una schematizzazione verso obiettivi immediatamente operativi facendo venir meno alcuni contenuti innovativi; così rigenerare viene inteso come semplice azione di contrasto al consumo di suolo o riqualificazione energetica del patrimonio edilizio o, ancora, riuso delle aree dismesse.

La rigenerazione, al contrario, nasce come disegno di una città nuova che non è solo territoriale ed edilizio, ma che si pone l'obiettivo di leggere una nuova generazione sociale, un emergere dei valori della città in quanto, appunto, luogo di vita.

La città in cui vogliamo vivere non dovrà essere solo più bella e meno energivora, ma anche ambiente capace di far emergere le identità sociali, la creatività inclusiva e attrattiva, disponibile al cambiamento.

Il presente contributo vuole proporre questo cambio di punto di vista rispetto alla città, spostando l'interesse non più sull'individuo come centro del progetto, ma sulla comunità come generatrice del progetto, depositaria della risposta al quesito sulla città nella quale vogliamo vivere.

Per farlo sarà necessario trovare un equilibrio tra il ruolo del piano come strumento di composizione e determinazione dei diritti e la necessaria flessibilità e adattabilità dell'ideazione e del progetto.

La voce della comunità deve essere interpretata dalla politica perché diventi committente attivo della città in cui vivere.

La rigenerazione urbana impone un approccio progettuale multidisciplinare e multiattoriale complesso; ben più articolato del semplice intervento di efficientamento edilizio, energetico e ambientale.

Per queste motivazioni l'iter delle leggi sulla rigenerazione urbana e sulla riduzione del consumo di suolo, nonché il nuovo Testo Unico dell'Edilizia, partendo dal documento approvato dall'apposita commissione ministeriale elaborato d'intesa con le professioni tecniche ed all'esame del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, devono accogliere i principi espressi.

La realizzazione di un progetto diffuso di rigenerazione urbana della città contemporanea rende necessarie nuove metriche, criteri e indicatori ambientali e sociali a cui riferire le modalità di pianificazione, valutazione e monitoraggio dei processi di trasformazione e rigenerazione, in cui la città pubblica, nel suo valore di bene comune, definisce il telaio di riferimento e di organizzazione spaziale, in cui si realizzano i diritti di cittadinanza.

4. Garantire la parità di accesso dei professionisti alle misure di incentivo al lavoro e di sostegno nella fase di emergenza

Da tempo è stata riconosciuta l'equiparazione dei liberi professionisti alle PMI (non da ultimo, dalla legge 81/2017). Eppure, sebbene vengano ribadite le differenze e le specificità del mondo delle professioni ordinistiche, basato su principi di etica, competenza, conoscenza, tutela dei committenti e qualità della formazione e delle prestazioni, nonché sulle loro funzioni sussidiarie, a volte addirittura integralmente sostitutive di quelle Statali, come nel caso del notariato, nei fatti molti ambiti di intervento sono loro preclusi, a cominciare dai bandi di gara per l'accesso alle misure previste dai Programmi Operativi Nazionali e Regionali. È sufficiente, peraltro, guardare alle misure contenute nei differenti decreti emanati di recente per contrastare la crisi, per comprendere come soprattutto i professionisti ordinistici abbiano beneficiato di misure di sostegno solo in via marginale, sottoposti peraltro a criteri selettivi a cui altre categorie di professionisti non sono state assoggettate. Permane una difformità di trattamento tra professionisti e imprese e, ora, tra categorie differenti di professionisti, che occorre eliminare, garantendo un principio di eguaglianza delle opportunità ad oggi solo enunciato e mai realmente messo in pratica, che potrà dare importanti risultati anche nell'attuazione del PNRR.

5. Rafforzare le misure in materia di politiche di investimento, programmi industriali sostenibili e innovazione

Le previsioni di grave contrazione degli investimenti, sia nel settore pubblico che in quello privato, inducono a chiedere al Governo di non ridurre lo sforzo messo in campo negli ultimi anni in termini di incentivi all'innovazione per le imprese. Occorre rafforzare il programma Transizione 4.0. Lo stesso dicasi per gli incentivi legati alla rigenerazione del patrimonio edilizio e della sua messa in sicurezza in chiave antisismica attraverso i bonus edilizi da rendere strutturali, con nuove regole che ne assicurino la sostenibilità per le finanze statali, secondo proposte già fatte dal Tavolo Interassociativo, cui aderisce la RPT.

In questa logica appare necessaria la revisione del Testo Unico delle costruzioni (anziché dell'edilizia). La Nazione necessita di misure di politica industriale sostenibile e di innovazione di ampio respiro, non concentrate su programmi e incentivi rinnovati di anno in anno, ma che abbiano una visione anche in termini di economia circolare e nuovi scenari di mercato. In una prospettiva di immediato contrasto alla crisi, assumono valore strategico gli investimenti per opere pubbliche, la cui programmazione non deve e non può essere interrotta o ridimensionata rispetto agli obiettivi e ai programmi pre-crisi. Ogni Amministrazione pubblica, centrale e locale, deve essere sensibilizzata e responsabilizzata sulla necessità di non ridurre i livelli di investimento in questa tipologia di opere, esercitando in modo appropriato le funzioni di programmazione e di controllo ad esse affidato. È necessaria assolutamente la creazione di un fondo rotativo per finanziare le progettazioni delle opere pubbliche.

Circa la normativa sulle Zone Economiche Speciali, di cui all'art.77 del DDL, appare opportuno prevedere l'eliminazione del limite massimo di importo previsto per gli investimenti a valere su immobili pubblici, realizzati in partenariato pubblico privato. È il caso di precisare che il PPP può essere la soluzione, in caso di carenze di risorse pubbliche, come presumibile avverrà nei prossimi anni, anche per interventi di recupero e miglioramento statico ed energetico degli immobili pubblici.

Inoltre, sulle misure di incentivo per il settore turistico, previste all'art.79, anche in questo caso appare utile precisare che vengano definite le modalità di accesso alle agevolazioni, prevedendo specifiche procedure dirette al sostegno di programmi di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dell'offerta turistica, *con particolare riguardo a programmi e/o progetti pilota di partenariato pubblico privato, promossi da coordinamenti regionali di distretti turistici istituiti ai sensi della Legge 106/2011 e s.m.i., inseriti nella cornice normativa regionale e partecipanti al rispettivo tavolo di partenariato economico e sociale e di cui al considerando (30) del Regolamento U.E. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.*

6. Realizzare un piano coordinato di

semplificazione normativa

Le misure di contrasto all'emergenza e alla crisi economica, elaborate negli ultimi mesi, rischiano di perdere efficacia per l'assoluta complessità delle procedure ad esse connesse e per la molteplicità di limitazioni ed eccezioni, che riducono considerevolmente la platea di beneficiari. La semplificazione delle norme e delle procedure amministrative annunciate dal Governo e da tutte le forze politiche indistintamente non sia, ancora una volta, solo uno slogan. La ripresa economica successiva all'emergenza sanitaria necessita, infatti, di incisivi interventi di semplificazione normativa e procedurale in tutti i comparti. Occorre definire tempi certi di durata dei procedimenti di competenza delle Pubbliche Amministrazioni, onde ridurre i tempi di istruttoria/esame e garantire una risposta certa al cittadino. È indispensabile poi una semplificazione del quadro giuridico nel quale operano imprese e cittadini. Fare impresa e lavorare in Italia è troppo complicato: l'oscurità, la frammentazione e il cambio continuo di regole nel tempo e nello spazio sono uno dei principali ostacoli allo sviluppo del Paese, perché impediscono agli operatori, a tutti i livelli, di assumere e pianificare scelte consapevoli per sé e per le organizzazioni di cui fanno parte.

Proprio perché fortemente compenetrati nel sistema di impresa e nel mercato del lavoro i professionisti devono diventare l'interlocutore imprescindibile del Governo e delle Regioni per la semplificazione dei sistemi di regole che gravano sui cittadini, sul mercato del lavoro e sulle imprese. Occorre consultare i professionisti, per le conoscenze ed esperienze acquisite "sul campo" delle attività economiche e sociali di tutti i generi, ed anche per il supporto a normali cittadini ed alla P.A., "prima" della promulgazione di leggi e norme su aspetti di loro interesse, trami le loro organizzazioni rappresentative. Occorre aumentare il numero di ipotesi in cui vale il principio del silenzio assenso. È necessario ridurre l'emanazione di leggi, norme, circolari, pareri, deliberazioni e quant'altro che ha determinato una incrostazione normativa da cui difficilmente si esce. Importante è la riduzione della normativa prescrittiva a vantaggio di quella volontaria, per consentire, tra l'altro, un più utile e intelligente utilizzo delle competenze e conoscenze, di altissima qualità, dei professionisti ordinistici, assicurando anche il potenziamento degli enti di normazione nazionali.

È, altresì, importante intervenire sull'apparato dello Stato, definendo con chiarezza i ruoli e le competenze dei singoli enti territoriali, evitando duplicazioni e sovrapposizioni. È necessario individuare un unico centro decisionale a cui fare riferimento per tutte le procedure necessarie alla realizzazione dei progetti imprenditoriali; è importante prevedere un regime fiscale agevolato e semplificato per le nuove aziende, agevolando contestualmente l'inserimento nell'organico aziendale di coloro che sono stati formati nell'ambito di una qualunque attività di tirocinio e formazione. Diventa essenziale incentivare sia fiscalmente che per gli adempimenti autorizzativi la costituzione delle Società Tra Professionisti (STP) anche appartenenti a professioni differenti, per favorire l'approccio multidisciplinare alla risoluzione di problematiche complesse.

In particolare, gli Ordini e Collegi territoriali, i Consigli Nazionali e le Federazioni Nazionali sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato, al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale.

Negli ultimi anni il susseguirsi dell'emanazione di normative e regolamenti che interessano differenti aspetti amministrativi hanno comportato un notevole aumento degli adempimenti burocratici che risultano in un aggravio di costi economici e di risorse umane per gli enti, che ricadono inevitabilmente sugli iscritti.

Pertanto, risulta essenziale semplificare gli obblighi di pubblicazione e comunicazione in relazione alla natura, alla dimensione organizzativa e alle attività svolte dagli Ordini e Collegi professionali, sempre in coerenza con le finalità della normativa vigente.

A tal riguardo si propone la realizzazione di un documento specifico all'interno del sito del Ministero della Pubblica Amministrazione, denominato Documento Unico di Comunicazione (DUC), in cui inserire tutti i dati e gli eventuali adempimenti richiesti dalle norme e regolamenti vigenti. Al DUC possono attingere tutte le amministrazioni statali e gli enti destinatari per ricavare i dati e le informazioni a loro necessari.

7. Equilibrio tra normativa prescrittiva e normazione consensuale

Va creato un nuovo equilibrio tra norme prescrittive e norme consensuali-volontarie in una prospettiva di maggiore efficienza dello Stato e del mercato, rendendo più rapide ed efficienti le modalità di realizzazione di attività economiche e produttive, chiarendo in modo univoco e non interpretabile il quadro delle responsabilità, eliminando contenziosi, anche giudiziari, a tutto vantaggio delle rapidità decisionali della P.A.

Le misure di contrasto all'emergenza e alla crisi economica nonché quelle sul recupero e miglioramento degli edifici rischiano di perdere efficacia per l'assoluta complessità delle procedure ad esse connesse e per la molteplicità di limitazioni ed eccezioni, che riducono considerevolmente la platea di beneficiari. Occorre definire tempi certi di durata dei procedimenti di competenza delle Pubbliche Amministrazioni, onde ridurre i tempi di istruttoria/esame e garantire una risposta certa al cittadino. È indispensabile poi una semplificazione del quadro giuridico nel quale operano imprese e cittadini ed occorre aumentare il numero di ipotesi in cui vale il principio del silenzio assenso.

Nell'ambito di un piano per la semplificazione, l'RPT chiede al Governo di avviare una riflessione approfondita sulla possibilità di sostituire una parte delle norme prescrittive attualmente vigenti, con le norme tecniche di carattere volontario, in grado di definire standard tecnici e aspetti procedurali in modo più sintetico ed efficace di quanto possa fare una norma dello Stato, per alcuni ambiti e settori specifici. Si tratta ovviamente di un'istanza "forte", che non intende sostituire le funzioni del legislatore, ma che intende semplicemente trasferire norme consolidate al sistema delle norme volontarie e demandare a queste ultime la definizione di procedure, standard tecnici e buone prassi esecutive. Il settore della cd. «normazione tecnica», che si rivolge a un panorama di soggetti estremamente ampio, nel quale figura, oltre a destinatari tradizionali come le industrie e le pubbliche amministrazioni, anche una quota crescente di utenti e consumatori, centri di ricerca e università, PMI, Ordini professionali, conosce ormai un rapido e consistente sviluppo, che coincide con l'esigenza di rendere accessibili e condivisibili al massimo grado le specifiche tecniche oggetto di tale forma di regolamentazione a livello sovranazionale (europeo) e internazionale. Lo Stato dovrebbe occuparsi solo delle norme prestazionali generali, individuando gli standard di sicurezza o di garanzia che ritiene indispensabili nei vari campi, lasciando ai soggetti esperti, per le varie competenze, professionisti e imprese, di poter esprimere le proprie capacità e competenze per definirne l'attuazione, esercitando al meglio le proprie funzioni. A questo scopo, si

propone anche che lo Stato finanzi in modo più cospicuo l'ente di normazione nazionale (UNI), cui attualmente dedica una somma – oggettivamente bassa - annuale di circa 2,7 mln di euro, parte (60%) del contributo versato allo Stato dall'Inail per il sostegno alla normazione, prendendo atto degli enormi vantaggi che un sistema normativo efficiente può procurare al proprio apparato produttivo, anche attraverso il meccanismo di adeguamento delle norme europee a quelle nazionali. **Alcune stime hanno valutato in 18 MLD di euro il vantaggio competitivo delle imprese tedesche, grazie anche al suo ente di normazione, ampiamente assistito dallo Stato, con un contributo oltre 4 volte quello concesso (anche se non gravante sulla finanza statale) all'UNI.**

Sarebbe necessario, per rafforzarne la competitività, che il contributo dello Stato agli enti di normazione (UNI e CEI), fosse aumentato.

8. Garantire l'applicazione del principio di sussidiarietà

Già da tempo si è preso atto che la sussidiarietà è un principio fondamentale e si è verificato che, quando alcune funzioni vengono delegate dalla Pubblica Amministrazione ai professionisti, si realizza un vero e proprio processo di semplificazione delle procedure che tutti auspichiamo. La legge n. 81/2017 assegna al sistema ordinistico una importante responsabilità: coadiuvare la Pubblica Amministrazione, senza aggravii di costo per lo Stato, ad erogare servizi rapidi e di maggiore qualità in una prospettiva di recupero di efficienza della struttura pubblica. È essenziale che alla normativa in materia di sussidiarietà venga data rapida e completa attuazione, con l'emanazione di decreti che stabiliscano quali sono le funzioni che la Pubblica Amministrazione può delegare ai professionisti. Questi ultimi devono diventare, quindi, l'interlocutore imprescindibile del Governo e delle Regioni. Sussidiarietà e competenza possono essere le chiavi di volta di un disegno riformatore, volto alla semplificazione e sostenuto dalle professioni su molteplici versanti:

- Nell'ambito dell'amministrazione della giustizia: accesso alle banche dati delle PP.AA.; assunzione del ruolo di commissario ad acta, in ausilio al Giudice dell'ottemperanza; estensione delle procedure precontenziose di negoziazione assistita; svolgimento di funzioni esecutive attualmente assegnate agli uffici giudiziari o ad altre amministrazioni, con possibilità di riaprire una fase propriamente contenziosa solo in caso di opposizione, a garanzia dei diritti delle altre parti coinvolte.
- Nell'ambito del mercato del lavoro, attraverso lo sviluppo delle nuove tecnologie, si ritiene necessario favorire un sistema capace di garantire l'interoperabilità delle banche dati, progettando un sistema in grado di dialogare costantemente e in modo univoco, tra Enti, imprese, cittadini e soggetti professionali riconosciuti in forza di delega sussidiaria. Lo sviluppo sostenibile e le possibili future applicazioni della tecnologia avanzata dovranno certamente considerare l'intrinseco vantaggio del bene immateriale rispetto a quello materiale e in questo, le professioni, che oggi svolgono un importante ruolo sussidiario di collegamento tra gli operatori del mercato e la pubblica amministrazione, potranno agevolare la digitalizzazione dei processi valorizzando la certificabilità e il valore sociale del dato stesso. Si ritiene utile altresì estendere le funzioni dalle Commissioni di certificazione, conciliazione ed arbitrato previste dall'art. 76, comma 1. Lettera c-ter) del d.lgs. n. 276/2003,

nonché incentivare il partenariato pubblico/privato in materia di politiche attive del lavoro. Si considera altresì opportuno procedere ad un ampliamento e sviluppo di tutti gli istituti che affidano, ai professionisti esperti in materia di lavoro, funzioni di controllo e asseverazione in sostituzione dell'Amministrazione;

- Muovendo dall'indiscutibile assunto secondo cui i professionisti svolgono importanti compiti di controllo in materia di lotta al riciclaggio, è auspicabile che questa funzione svolta dai professionisti, ACCANTO allo Stato e PER lo Stato, venga riconosciuta appieno attraverso una rivalutazione soggettiva dei professionisti stessi, che li qualifichi come organi controllanti per conto dello Stato, anche attraverso meccanismi di riscontro preventivo, e non come soggetti sottoposti a loro volta, ed in modo generico, ad un controllo, non senza sottolineare come alcuni Ordini professionali (notai) risultino più portati a tale controllo (ed alle conseguenti segnalazioni), sia per il tipo di professione svolta, sia per il genere di prestazione resa.

A valle di questa considerazione che, si ritiene, dovrebbe condurre ad una rivisitazione della materia, e del conseguente apparato sanzionatorio, si formulano qui di seguito una serie di proposte attinenti al mercato immobiliare:

- -promozione, attraverso la semplificazione, dell'istituto del Rent to buy, da realizzarsi secondo due diverse modalità (alternative tra loro):
 - 1) escludere la tassazione iniziale del periodo locativo per l'intera somma destinata a canone, comprensiva anche di quella destinabile ad acconto prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto da parte del conduttore; ovvero
 - 2) pagamento dell'imposta ordinaria sui canoni percepiti, ma possibilità di recupero dell'imposta versata sul canone locativo in caso di esercizio dell'opzione di acquisto da parte del conduttore, sotto forma di credito fiscale;
- snellimento dei trasferimenti di immobili di interesse culturale, da attuarsi mediante una prima fase di censimento di tutti gli immobili che in Italia rivestono interesse storico o culturale, su segnalazione dei Comuni, agganciata ed una successiva fase di semplificazione della comunicazione alla Sovrintendenza e alla regione, da ipotizzarsi anche in forma preventiva rispetto alla vendita (ad esempio in fase di sottoscrizione del preliminare);
- slancio al mercato immobiliare delle nuove costruzioni, o di quelle ristrutturate, attraverso la detrazione del 50% dell'IVA per l'acquisto di una casa appartenente alle classi energetiche A o B;
- slancio al mercato immobiliare delle nuove costruzioni, o di quelle ristrutturate, con estensione del meccanismo del "prezzo valore" anche al trasferimento degli immobili abitativi soggetti ad Iva, pertanto con imponibile Iva sul valore catastale e non sul prezzo, al fine di assimilare, anche se non parificare, la pressione fiscale a carico degli acquirenti di immobili di nuova costruzione (ora Iva al 4% sul prezzo per la prima casa e al 10%, sempre sul prezzo, per la seconda casa), con quella a carico degli acquirenti di immobili il cui trasferimento sia soggetto ad imposta di registro (2% sul valore catastale per la prima casa e 9% sul valore catastale per la seconda casa);
- estensione del meccanismo del "prezzo valore" anche al trasferimento degli immobili ad uso non abitativo, in modo da far emergere il "sommerso" e così sostanzialmente

eliminando il sovraccarico di lavoro per l'Agenzia delle Entrate determinato dall'attività di accertamento dell'eventuale evasione di imposta;

- **atti della Pubblica Amministrazione, delegabili ai professionisti o, in alcuni casi, agli Ordini e Collegi stessi: è possibile individuare uno spettro di attività particolarmente ampio che evidenzia le reali potenzialità dell'applicazione sostanziale del principio quale strumento di modernizzazione degli Uffici della Pubblica Amministrazione. A titolo non esaustivo possono essere soggetti a sussidiarietà e quindi possono essere effettuati da un professionista dell'area tecnica atti quali: Permesso in sanatoria, Autorizzazione per l'inizio dei lavori, Certificato di agibilità, Certificato di destinazione Urbanistica, Valutazione della conformità delle macchine, Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione agli Scarichi, Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, Certificazione di avvenuta bonifica, Autorizzazione Unica Ambientale, Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, Certificato di prevenzione incendi, Segnalazione certificata di inizio attività – Scia, Piani di Utilizzazione Agronomica degli effluenti da allevamento, Documenti di autocontrollo (HACCP) e molto altro ancora.**

9. Promozione dei processi aggregativi e delle Società tra Professionisti

Le Società tra professionisti devono essere il principale modello organizzativo in grado di sostenere i processi di aggregazione delle attività professionali e possono costituire lo strumento per assicurare solidità, multidisciplinarietà e dinamicità ai professionisti italiani nel mercato integrato europeo dei servizi professionali. La sua diffusione è tuttavia ancora molto limitata: Infocamere ne censisce poco più di 5.000, mentre in Europa la forma societaria rappresenta di gran lunga la modalità principale di organizzazione dei servizi professionali.

La ragione della ritrosia dei professionisti ad aggregarsi è da ricercare anzitutto nei limiti strutturali della disciplina legislativa dello strumento delle STP. Tre, a nostro avviso, gli ambiti prioritari di intervento per il legislatore:

Nell'ambito degli atti di carattere strettamente tecnico, di competenza della Pubblica

1. **Rendere fiscalmente neutre le operazioni di conferimento e trasformazione di studi professionali, anche in forma associata, in STP; occorre però anche predisporre un piano di riduzione dell'imposta per le neo costituite società applicabile sul maggior reddito a condizione che il reddito risultante dall'operazione di trasformazione sia superiore al reddito conseguito dal soggetto trasformato per temporalità da concertare tra i Consigli Nazionali ed il Ministero di riferimento**
2. **Consentire la scelta del regime fiscale da utilizzare per le società;**
3. **Nel rispetto del principio di autonomia e tenendo conto dell'eterogeneità, delle peculiarità e delle diverse regole vigenti nelle Casse, la strada da seguire e da condividere si ritiene possa essere una iniziativa legislativa con la previsione**

e l'adozione di una normativa in materia che rinvii all'autonomia regolamentare delle singole Casse.

Inoltre, va superato il modello "rigido" da applicarsi a tutte le attività professionali, che, com'è noto, hanno caratteristiche e attività diverse, che agiscono in mercati con caratteristiche diverse.

Emblematico è il caso delle STP che operano nei settori tecnici, ove è presente il modello delle società di ingegneria e architettura, senza limiti nella partecipazione al capitale di soci non professionisti e con minori prescrizioni normative e costi.

Per questo, va emanato un provvedimento di principi generali, consentendo ai consigli nazionali, per aree tematiche, di proporre regole specifiche che tengano conto delle realtà di mercato e delle possibilità di sviluppo dei modelli societari.

A nostro avviso, date le differenze e le peculiarità delle varie professioni, occorre approvare una norma generale "cornice" affidando ai Consigli Nazionali la regolazione degli aspetti di dettagli, proporzionali alle esigenze dei propri iscritti, approvata dai rispettivi ministeri vigilanti.

Si propone infine di prevedere una norma che regolamenti l'ipotesi di un contratto di rete tra professionisti ordinistici.

Sul tema della fiscalità delle STP, è stato elaborato, con il contributo del CNAPPC, un emendamento che si propone per l'approvazione e che si riporta di seguito:

Schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2024, recante revisione del regime impositivo dei redditi

EMENDAMENTO

All'art. 5, dopo comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 - bis:

L'aliquota IRES applicabile alle società costituite tra professionisti ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni a seguito di operazioni di aggregazione o riorganizzazione degli studi professionali è ridotta nella misura del 12 per cento. Tale aliquota ridotta è applicabile ad una somma corrispondente all'incremento di reddito verificatosi nei due periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'aggregazione. Tale riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che nei due periodi d'imposta successivi rispetto a quello in cui si è verificato l'incremento sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa, presumendo l'avvenuta distribuzione degli stessi se è accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti.

MOTIVAZIONE

L'emendamento intende incentivare ulteriormente, rispetto a quanto già previsto dallo schema di decreto delegato, le forme di aggregazione tra professionisti migliorando gli standard qualitativi dei servizi offerti da un soggetto maggiormente strutturato e di maggiori dimensioni.

I professionisti esercenti l'attività in forma individuale non sono sempre in grado di garantire un livello qualitativo delle prestazioni sufficiente. Inoltre, la gestione di una "struttura professionale" di medie o grandi dimensioni consente più agevolmente la realizzazione di economie di scala.

È dunque necessario puntare su ulteriori strumenti in grado di stimolare la crescita dell'economia e quindi anche del PIL. È noto che l'annoso problema della misura del debito pubblico possa essere fronteggiato con una crescita economica.

Le attività professionali, anche se esercitate nella forma societaria, non richiedono una mole di investimenti paragonabile a quella necessaria per l'esercizio di attività industriali o commerciali. È dunque necessario prevedere un meccanismo adattabile alle attività professionali esercitate nella forma di STP.

Per tale ragione l'emendamento proposto intende incentivare ancor di più le aggregazioni tra professionisti, stimolarne la crescita e, conseguentemente, contribuire al rilancio dell'economia. A tal proposito l'obiettivo potrà essere più facilmente raggiunto utilizzando la "leva" fiscale in modo che la stessa possa "trainare" i professionisti che cesseranno lo svolgimento dell'attività in forma individuale per "trasformarsi" in un'aggregazione professionale avente diversa forma giuridica. La modifica normativa propone l'introduzione di un beneficio fiscale, limitato nel tempo, qualora a seguito dell'operazione di aggregazione, ad esempio costituita dalla trasformazione di associazioni professionali in STP ne consegua un incremento dell'utile di esercizio realizzato nella forma societaria.

10. Ridurre la pressione fiscale

Servono misure concrete e straordinarie che portino alla riduzione della pressione fiscale. Bisogna eliminare in via definitiva il versamento, da parte del sostituto d'imposta, della ritenuta d'acconto per i professionisti obbligati a fatturazione elettronica e occorre ampliare la fascia di titolari di partita Iva che possono accedere al c.d. regime forfetario, in modo da incentivare la nascita di nuove imprese e nuove attività libero-professionali.

A tal proposito, seppur più volte evocato nei mesi precedenti l'innalzamento della soglia dei ricavi da 85.000 euro a 100.000 euro annui nella cui bozza non vi è menzione, rivestirebbe peculiare importanza la deroga a tali soglie per le costituenti Associazioni tra Professionisti o forme societarie simili che consentano, o quantomeno agevolino, l'assegnazione di incarichi non sempre accessibili alla figura del singolo professionista. Tale ipotesi è particolarmente rivolta alle forme associative finalizzate all'ingresso di giovani professionisti, con previsione di futuro subentro a chi, nel frattempo, ha trasferito conoscenze e committenze in prossimità del beneficio della prestazione previdenziale ed intenda procedere a cessione. Nel comportare la continuità delle attività all'interno della costituenda forma associativa sarebbe quindi prevedibile una continuità reddituale (e quindi fiscale) e non in subordine, una continuità (ed incremento) dei versamenti contributi previdenziali a garanzia della futura sostenibilità che l'ormai consolidato sistema contributivo potrebbe limitare, in assenza di adeguata continuità generazionale. Con tali presupposti ed in previsione futura, non si dovrebbero generare particolari aggravii per le entrate fiscali e previdenziali per effetto della futura continuità, ipotizzando nel caso l'applicazione di tale agevolazione nei primi anni (ipotesi 5) dalla costituenda forma associativa a seguito della quale, i maggiori redditi derivanti consentirebbero un più agevolato accesso al regime ordinario e benefici per l'erario che, in assenza di

ricambio generazionale così agevolato, potrebbe subire un decremento delle c.d. Partite IVA.

Nell'ipotesi, comunque, che tali auspicabili aggregazioni avvengano tra giovani professionisti a cui è affidata la continuità generazionale più volte evocata, è altrettanto incentivante che la necessaria dotazione di moderne tecnologie, sia supportata da importanti agevolazioni di carattere economico e fiscale, proponendo inoltre di estendere l'accesso a incentivi per acquisti di software, strumenti ed apparecchiature al pari delle PMI (vedasi industria 4.0).

È necessario ridurre al minor numero possibile le scadenze per il pagamento di tasse e contributi, oltre che ridurre i servizi garantiti dallo Stato a quelli strettamente indispensabili per cui risulta economicamente vantaggiosa la gestione su larga scala.

Vanno riconosciute ulteriori e più consistenti misure a sostegno di chi opera nella libera professione. In questo senso, va consistentemente elevato il livello di deducibilità delle spese legate allo svolgimento della professione, prevedendo la completa deducibilità dei versamenti per le forme di previdenza integrativa, senza alcun importo massimo. Si tratta, peraltro, di misure in grado solo di mitigare gli effetti della crisi, nella consapevolezza che sarebbe necessaria una radicale riforma fiscale, presupposto essenziale per la definizione dei tanti contenziosi fiscali e previdenziali esistenti e per chiudere innumerevoli situazioni di morosità con un intervento che tenga conto delle difficoltà economiche e sociali che hanno interessato gran parte dei cittadini, dei lavoratori autonomi e delle imprese.

In considerazione del fatto che la sperequazione in atto sugli oneri relativi alle prestazioni sanitarie costituisce un limite nello sviluppo di un approccio globale alla salute, si ritiene che l'IVA per le prestazioni sanitarie veterinarie debba essere fissato al 10%. Analogo trattamento fiscale deve essere previsto per le aggregazioni di professionisti.

11. Avviare un Green New Deal per progettare opere innovative e sostenibili e promuovere un fondo per lo sviluppo professionale sostenibile

Va sostenuto l'avvio di un percorso strategico che tenga conto, in modo unitario, delle linee e dei principi delineati dall'Agenda 2030 dell'ONU, dal Green New Deal, dalla Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e dalla Carta Nazionale del Paesaggio. In questo percorso, le diverse figure professionali specializzate nel settore diventano l'impulso per attuare in modo efficace l'essenziale processo di implementazione, valorizzazione e gestione del patrimonio ambientale, che è una vera risorsa per la crescita del Paese. Si propone, pertanto, di istituire un fondo di finanziamento, che possa attingere anche al Green New Deal promosso dal Governo per permettere ai professionisti di adeguarsi sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, al fine di essere adeguatamente attrezzati valorizzando anche la multidisciplinarietà. Un fondo che incentivi investimenti in innovazione per gli studi professionali, che dia impulso all'aggregazione e alla creazione di STP e Reti tra Professionisti, per favorire una giusta multidisciplinarietà necessaria per gestire progettazioni di sistemi complessi ed affrontare problemi complessi.

e per incentivare l'adozione di procedure operative che prevedano il minor impatto ambientale di tutte le attività connesse all'esercizio della propria professione, con indicatori misurabili, costruendo un successivo schema di premialità per i comportamenti più virtuosi ed ecosostenibili.

12. Avviare un piano di catalogazione dei patrimoni ambientali e culturali, di investimento nella rigenerazione urbana e di mitigazione del rischio sismico ed idrogeologico, della difesa del suolo, del territorio e delle opere

Investire sui paesaggi identitari, sul patrimonio agroalimentare-zootecnico e selvicolturale, oltre che sul capitale naturale e culturale, rappresenta un'opportunità per aprire spazi occupazionali e di innovazione, conservando sempre un'ottica di sostenibilità e tutela delle risorse disponibili. Questo può essere attuato attraverso l'ammodernamento delle leggi sui parchi (legge quadro sui parchi nazionali n. 394/91) e sulla montagna (legge n. 97/1994) e accelerando sul decreto legislativo sui servizi ecosistemici (Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali). Si ritiene, inoltre, che gli obiettivi di incremento della qualità degli spazi pubblici (attraverso azioni di rigenerazione urbana), delle prestazioni energetiche (attraverso la promozione di protocolli prestazionali), della sicurezza sismica e di quella idrogeologica (con una attenta conoscenza del territorio) devono entrare nell'azione ordinaria e costante degli Enti territoriali e dello Stato. Si tratta di un ambito di straordinarie opportunità, con costi che vengono annullati dai risparmi conseguenti e con effetti rilevanti in termini di riduzione dell'inquinamento, di miglioramento della qualità della vita, di un maggior sicurezza, di rivalutazione del patrimonio. Va promossa l'idea del consumo di suolo a "saldo zero" come motore per la rigenerazione urbana. In tale ambito, occorre valorizzare i territori agricolo-forestali, riconoscendo nella produzione agricola non un'attività antitetica alla città, ma un aspetto integrato e funzionale alla vita delle città stesse. In capitoli successivi sono riportate le proposte in questi campi.

Nell'ambito degli interventi di catalogazione "censimento", devono essere compresi anche gli alberi, in particolar modo quelli presenti nei centri cittadini. Come noto, negli ultimi anni si assiste spesso ad eventi atmosferici particolarmente violenti che portano spesso alla caduta di alberi nelle zone cittadine (e non solo) creando problemi sotto diversi punti di vista. Gli alberi isolati o presenti in contesti cittadini sono infatti indubbiamente più vulnerabili rispetto a quelli di un bosco poiché nel bosco le chiome possono reggersi tra loro a contrasto. Se un albero isolato è costretto a fronteggiare da solo una tempesta o un forte vento, nel bosco la copertura vegetale e la folta ramificazione riescono a dividere la furia del vento e delle precipitazioni diminuendone l'intensità. Inoltre, gli alberi coltivati in ambienti cittadini sono costantemente sottoposti a stress e attività antropica a cominciare dall'inquinamento, dagli scavi alle radici per inserire cavi o condotte fognarie, costretti in aiuole troppo piccole rispetto alla grandezza dell'albero, cementificati, strozzati nell'apparato radicale, repressi nella chioma troppo vigorosa.

Stante tale situazione, per evitare tali problematiche gli alberi “cittadini” andrebbero attentamente esaminati, osservati, curati in ogni loro parte adottando misure necessarie in casi di imminente pericolo di schianto, intervenendo con potature di riordino della chioma o utilizzazione di tiranti ben posizionati che possono stabilizzare l’albero. In casi eccezionali, soprattutto in ambiente urbano, gli alberi compromessi o senescenti e malati andrebbero sostituiti piantando nuovi esemplari.

Tutto questo processo, ad oggi privo di un coordinamento unico, è affidato più che altro alla sensibilità (a volte scarsa) dei singoli enti locali. Tale modalità di procedere ovviamente non fornisce i giusti elementi necessari per quel “governo del territorio” tanto spesso invocato.

La proposta che qui si intende avanzare, seppur in modalità da approfondire, è quella di valutare di prevedere un “censimento nazionale degli alberi cittadini” in modo da avere una mappa nazionale, a livello comunale, delle situazioni di rischio e pericolo e di quelle gestibili o migliorabili. Si tratterebbe di destinare fondi PNRR ad una convenzione che dovrebbe coinvolgere diverse istituzioni quali ad esempio i Ministeri competenti, l’ANCI, gli enti locali e, ovviamente, gli ordini professionali che iscrivono professionisti competenti in materia di valutazione della stabilità delle alberature.

Fondamentale in ambito urbano è l'adozione di regolamenti e prontuari del verde, rendere obbligatorio il Piano del verde, vero e proprio strumento urbanistico strategico che si pone l'obiettivo di guidare uno sviluppo ordinato, coeso e sostenibile della città.

Non può essere trascurato il Rapporto verde/blu Integrare il verde e il blu negli spazi urbani crea ambienti più sostenibili e in grado di adattarsi e resistere agli eventi atmosferici sempre più intensi. Ad esempio, progettare giardini raingarden, l'utilizzo dell'ingegneria naturalistica per la gestione delle acque. Dobbiamo andare oltre il concetto di resilienza per arrivare a città resistenti nella pianificazione, gestione e nel controllo con l'obiettivo di una sostenibilità ecologica e sociale. La pianificazione urbanistica dovrebbe quindi considerare entrambi gli elementi per creare città più vivibili e sostenibili. Interventi di questo tipo hanno insiti l'incremento della biodiversità.

Per quanto attiene il suolo e la sua protezione non è sufficiente pensare alla limitazione del consumo e per questo è fondamentale allocare risorse per la “demineralizzazione” e per la decostruzione selettiva

Fondamentale è allocare risorse per la cura e la manutenzione del verde esistente, i comuni troppo spesso si trovano in difficoltà per la gestione. Se vengono date risorse per la piantagione degli alberi devono essere date anche per la loro cura.

Nella Tabella a pag. 210 va inserito un capitolo relativo al potenziamento delle infrastrutture Verdi/Blu, le risorse vanno assolutamente incrementate, non ridotte

Il contrasto al dissesto idrogeologico è una delle sfide ambientali più significative in Italia e le sue implicazioni si intrecciano con gli obiettivi del Green Deal europeo.

La Gestione sostenibile del territorio non può prescindere dal promuovere l'uso di pratiche di gestione del territorio che riducano l'impatto delle costruzioni e favoriscano la preservazione delle aree verdi e delle zone umide, contribuendo così a una migliore gestione delle acque, fondamentale il connubio grigio/verde ovvero l'utilizzo dell'ingegneria tradizionale (grigio/cemento) con quella naturalistica(verde). Incentivare progetti di riforestazione e di ripristino degli ecosistemi per migliorare la

capacità del suolo di assorbire l'acqua, prevenendo frane e allagamenti. Investire in sistemi di monitoraggio avanzati e tecnologie di previsione per anticipare fenomeni di dissesto, migliorando la capacità di risposta delle autorità competenti.

Promuovere campagne di sensibilizzazione per informare la popolazione sui rischi legati al dissesto idrogeologico e sull'importanza della tutela del territorio. Integrare strategie di adattamento climatico nelle politiche locali e regionali, per affrontare gli effetti dei cambiamenti sul dissesto idrogeologico.

Allocare risorse per creare fondi specifici per finanziare interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, incentivando la collaborazione tra enti pubblici, privati e comunità locali.

Queste proposte non solo mirano a mitigare i rischi legati al dissesto idrogeologico, ma si allineano anche con gli obiettivi di sostenibilità del Green Deal ed è un capitolo che deve vedere un forte incremento delle risorse economiche.

Questo approccio ha insiti in sé l'incremento ed il mantenimento della biodiversità, della sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Gli investimenti ingenti per una corretta gestione del territorio urbano, agricolo montano per quanto importanti potranno solo creare risparmio per la salute e la salvaguardia delle popolazioni e per la difesa delle infrastrutture, risparmiando sui costi necessari per la gestione delle emergenze e dei disastri sempre più frequenti ai quali assistiamo.

13. Valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale, artistico, paesaggistico e culturale per nuovi percorsi di crescita

Investire sul patrimonio ambientale, paesaggistico, agroalimentare, sul capitale naturale e culturale rappresenta un'opportunità per aprire spazi occupazionali e di innovazione. Occorre tuttavia intervenire sempre in un'ottica di sostenibilità e di tutela delle risorse disponibili. L'inadeguata conoscenza dell'ambiente e del territorio, ovvero dei suoi limiti ma anche delle sue potenzialità, impedisce da un lato di prevenire o mitigare i rischi naturali, dall'altro di utilizzare, in modo efficiente e responsabile, le risorse. L'assenza di una strategia unitaria in tema di sostenibilità ambientale è fonte di degrado e deterioramento dell'ambiente (degrado del paesaggio e dei beni culturali, scarsa vitalità delle aree rurali, sfruttamento intensivo dei terreni agricoli e delle zone balneari, perdita delle biodiversità, rischio idrogeologico, inquinamento) e, più in generale, rappresenta un freno alla competitività, all'occupazione e alla crescita del Paese.

Partendo da queste premesse, si rende necessaria una formazione a tutti i livelli di personale operante nella gestione delle problematiche ambientali che sia competente, informato e aggiornato sull'evoluzione delle politiche, delle tecnologie e delle normative ambientali. Risulta della massima importanza la definizione di un processo formativo per i professionisti che sia legato al proprio territorio, alle sue caratteristiche e alle sue peculiarità che ne fanno un ambito unico e non immediatamente replicabile. È necessario valorizzare la vocazione di ogni ambito territoriale in sinergia con le imprese, i professionisti e la pubblica

amministrazione, in un percorso virtuoso che coinvolga le migliori professionalità in ambito multidisciplinare nella realizzazione di progetti complessi che devono necessariamente essere improntato sul criterio della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Non appare più rinviabile l'avvio di un processo di digitalizzazione delle informazioni (studio e censimento, creazione di un database contenente le informazioni sul territorio e normalizzazione dei dati) e di promozione di certificazioni di qualità che facilitino anche il dialogo tra istituzioni, professionisti e cittadini. Potersi avvalere di tali strumenti consente di censire nel dettaglio il patrimonio culturale e paesaggistico, diffondere una conoscenza approfondita del territorio e valorizzare le risorse locali naturali/dell'agricoltura/del turismo. Si rende, infine, indispensabile una revisione, armonizzazione e semplificazione della normativa di settore al fine di ritrovare coerenza istituzionale e strategica nella valorizzazione dell'ambiente e territorio.

14. Garantire affidabilità e sicurezza nel settore ICT, delle informazioni e delle telecomunicazioni, accelerando un processo di digitalizzazione del Paese – Intelligenza artificiale

Il settore dell'ICT, considerato oggi “un bene primario” per il Paese, è necessario per garantire la sicurezza, il lavoro, i servizi, l'informazione, l'istruzione, la logistica e molti altri asset portanti. L'emergenza che stiamo vivendo ci ha insegnato che la funzionalità e l'efficienza di questi servizi e sistemi sono basilari, anche per la sicurezza dei cittadini, delle imprese, dei lavoratori e delle istituzioni. A differenza di quanto sinora avvenuto, occorre quindi che questa materia sia affidata a figure professionali regolamentate e riconosciute e il loro lavoro sia realizzato con le stesse garanzie prestazionali usate per le altre opere pubbliche, garantendo procedure di controllo professionale e usufruendo del principio di sussidiarietà. Al fine di salvaguardare affidabilità e garanzia di servizio, si ritiene debbano crescere gli investimenti per Data Center e servizi Cloud Nazionali, in grado di assicurare la piena continuità anche in situazioni di emergenza. **I consigli nazionali e le federazioni ordinistiche, nell'ambito di Professionitaliane, stanno elaborando un documento sull'utilizzo etico e trasparente dell'intelligenza artificiale, che proporranno a breve al Governo ed al Parlamento, nella fase di audizione sul DDL in proposito.**

15. Rafforzamento delle misure per il risparmio energetico degli edifici e per la prevenzione del rischio sismico e avvio di un Piano Nazionale Coordinato di Prevenzione del Rischio Sismico nonché per la tutela del

territorio

Le misure varate dal D.L. n. 34/2020 per il rilancio dell'economia previste dall'art. 119, hanno prodotto un grande sviluppo dell'economia in campo edilizio e nell'indotto, avviando interventi su due questioni particolarmente rilevanti anche dal punto di vista sociale, ovvero quello del risparmio energetico e della sicurezza da eventi catastrofici.

È necessario, però, prevedere per il futuro che sia strutturale l'incentivo, modificandolo per renderlo sostenibile ed aggiornando le procedure e le percentuali di applicazione. L'RPT ritiene tuttavia che tali misure vadano accompagnate con la definizione e l'avvio di un Piano Nazionale di prevenzione dal rischio sismico in grado di perseguire due obiettivi importanti: da un lato la messa in sicurezza degli edifici almeno nelle zone a più elevato rischio sismico in Italia e dall'altro una progressiva razionalizzazione e risparmio della spesa pubblica per la ricostruzione successiva ad eventi sismici distruttivi. Nell'arco degli ultimi 52 anni si sono verificati in Italia 8 terremoti distruttivi, che hanno generato una spesa per la ricostruzione che supera i 135 miliardi di euro, pari ad una spesa media annua di ben più di 2 miliardi di euro, a totale carico della fiscalità generale.

L'elaborazione di un Piano Nazionale di prevenzione del rischio sismico comporta tuttavia l'adozione, in via preliminare, di una serie di misure e di strumenti che consentano interventi coerenti e tecnicamente fattibili. In particolare, tali misure riguardano:

- **obbligo di procedere alla Classificazione sismica degli edifici secondo le regole del D.M. n. 65/2017;**
- **obbligo, per tutte le costruzioni che non rientrano tra quelle per le quali è possibile fare la Classificazione sismica, di procedere alla valutazione della sicurezza secondo quanto previsto dal paragrafo 8.3 delle NTC 2018;**
- **introduzione, in un arco di tempo prestabilito, dell'obbligo della Assicurazione legata al rischio sismico;**
- **incentivazione delle forme di monitoraggio delle costruzioni che la tecnologia ha sviluppato e continua a sviluppare;**
- **istituzione di un collegamento tra le attività di Classificazione sismica e il fascicolo digitale della costruzione di cui al Nuovo Testo Unico per le Costruzioni.**

In sostanza quindi, la strategia generale del Piano si basa su una serie di azioni legislative che si innestano perfettamente su un quadro di norme tecniche esistenti: a. Obbligo della Classificazione del rischio sismico secondo le previsioni del D.M. n. 65/2017; b. Obbligo alla definizione del fascicolo digitale della costruzione;

Obbligo di una assicurazione sui danni procurati agli edifici dagli eventi sismici.

Contestualmente al Piano di prevenzione del rischio sismico, occorre procedere, anche in esecuzione della normativa europea, all'efficientamento energetico degli edifici per la riduzione dei consumi energetici degli edifici residenziali e raggiungere il livello di emissioni zero nel 2050.

Appurato che il 76% dei 24 milioni di alloggi in Italia è in classe energetica E, F, G (Database SIAPE di ENEA, 2022), gli incentivi a supporto degli interventi nell'edilizia sono fondamentali

per intraprendere, o continuare, il percorso della transizione ecologica ed energetica del Paese.

Per riformarli e rimodularli, occorre dunque tenere conto dell'impatto economico e sociale delle misure in senso più ampio, in aggiunta agli effetti meramente contabili sul bilancio dello Stato.

Fondamentale ai fini della conoscenza del territorio e della prevenzione sia dal rischio sismico che idrogeologico prevedere, il seguente emendamento, da inserire in modo opportuno all'interno della legge:

I. Per il completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato al Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2026 al 2035, a legislazione vigente";

II. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma I sono coordinate dal Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e con l'Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica (OGS), mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma I.

III. Una quota non superiore al 10% degli stanziamenti annuali di cui al comma I può essere destinata ad ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta Geologica d'Italia e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate.

IV. Il Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare, in collaborazione con le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano, i lavori per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma I."

16. Rendicontazione societaria di sostenibilità – recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE

L'attuazione delle disposizioni previste dalle normative di indirizzo europeo, in particolare la Direttiva 2022/2464 e il Regolamento 2020/852, prevede valutazioni finalizzate alla certificazione di sostenibilità che riguardano fattori ambientali, fattori sociali e in materia di diritti umani, nonché fattori di governance. Più nel dettaglio, i fattori ambientali, richiamati all'articolo 29 ter della direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla direttiva 2022/2462/UE, sono relativi ai seguenti aspetti:

- la mitigazione dei cambiamenti climatici, anche per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra nell'ambito 1, nell'ambito 2 e, ove opportuno, nell'ambito 3;
- l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- le risorse idriche e marine;
- l'uso delle risorse e l'economia circolare;
- l'inquinamento;
- la biodiversità e gli ecosistemi.

Il decreto legislativo di recepimento (Decreto Legislativo 125 del 06/09/2024) individua all'articolo 8 solo i Revisori legali, abilitati ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come unici soggetti abilitati alla redazione della certificazione di sostenibilità e quindi ad esprimersi sulla conformità delle informazioni fornite in merito anche ai criteri ambientali suddetti.

Si ritiene utile evidenziare che la valutazione sulla rispondenza ed efficacia delle azioni intraprese per gli aspetti ambientali sopra elencati necessita di conoscenze di base e di specifiche metodologie valutative, proprie di classi di laurea diverse da quelle che attualmente danno accesso all'abilitazione all'esercizio del Revisore Legale, originariamente istituito per la revisione dei conti annuali e dei conti consolidati in attuazione della direttiva 2006/43/CE e definite nel DM n. 145 del 20/06/2012..

A tal riguardo si rappresenta che per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali, le uniche lauree riconosciute sono le seguenti: Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L 18); Scienze economiche (L 33), Scienze dell'economia (LM 56); Scienze economiche aziendali (LM 77); Finanza (LM 16); Scienze della politica (LM 62); Scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM 76); Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63); Giurisprudenza (LMG/01); Scienze statistiche (LM 82); Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83).

L'attuale ampliamento delle competenze in tema di sostenibilità ambientale deve tener conto della necessità di ampliamento delle conoscenze su temi diversi da quelli esclusivamente economici e giuridici. Le valutazioni di carattere ambientale, infatti, necessitano di una formazione accademica che faccia riferimento, oltre alle scienze economiche e giuridiche, anche alle scienze biologiche e agronomiche integrate dalla conoscenza dei cicli produttivi. Nel settore agricolo e agroindustriale tali conoscenze sono riconosciute ai professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. La condizione di possesso di un elevato livello di competenze tecniche e specialistiche nel settore della sostenibilità è, infatti, riconosciuto anche dalla citata Direttiva 2022/2464 come meglio precisato al considerando (67) delle premesse della Direttiva stessa.

Si ritiene, dunque, opportuno integrare le professionalità dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nell'ambito delle categorie deputate all'attività di certificazione di sostenibilità, almeno nel settore agricolo, agroindustriale e forestale, in cui processi e organizzazioni produttive presentano particolarità non assimilabili agli altri settori.

Inoltre, come rappresentato sempre nella Direttiva 2022/2464 dal considerando (61), in ragione del rischio di un'ulteriore concentrazione del mercato delle revisioni, la Commissione ha annunciato che prenderà provvedimenti per migliorare ulteriormente la qualità della revisione e creare un mercato della revisione più aperto e diversificato, in quanto ciò costituisce un presupposto per l'efficace applicazione della direttiva. A tal riguardo rileva

l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla direttiva 2022/2462/UE.

In relazione all'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, si auspica la modifica mediante l'inserimento dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali nell'ambito dei processi di certificazione di sostenibilità, autorizzando certificatori di sostenibilità diversi dai revisori, come esortato anche al già menzionato considerando (61), consentendo, dunque, di svolgere l'incarico di certificatore della rendicontazione di sostenibilità per ambiti produttivi particolari, anche a soggetti diversi da revisori abilitati, previa verifica dei percorsi formativi professionali con i diversi Ordini professionali.

In alternativa, in relazione all'articolo 9 del predetto decreto, che reca modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, novellando anche l'articolo 2 in materia di abilitazione all'esercizio della revisione legale, si richiede di inserire la possibilità di iscrizione al Registro dei revisori anche per i soggetti in possesso di lauree proprie del nostro ordinamento professionale, ai fini dello svolgimento degli incarichi finalizzati alla attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Da ultimo, in relazione allo studio previsto all'articolo 18, comma 11, si rileva l'opportunità di valutare anche i benefici sottesi all'inserimento di ulteriori soggetti, al fine garantire la competitività e la concorrenzialità dei servizi di attestazione.

17. Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni (art. 5)

L'analisi del testo rileva un errore nell'individuazione delle figure abilitate alla redazione delle perizie di stima per i terreni agricoli ed edificabili; occorre aggiungere il "Dottore Forestale" in quanto la categoria professionale è unica e costituita da "Dottori Agronomi e Dottori Forestali". Si veda screenshot che segue:

Art. 5.

dell'applicazione dell'articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo relativamente ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno. A seguito dell'opzione, nella determinazione delle relative plusvalenze è assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore del terreno al 1° gennaio dell'anno di esercizio dell'opzione, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili »;

In considerazione dell'aumento delle strutture di gestione societaria anche nel settore agricolo e l'utilizzo ormai frequente del passaggio di quote nei passaggi generazionali (inserimenti giovani per benefici primo insediamento, cessione azienda solo a parte dei figli, ecc.), fusioni aziendali, acquisizioni d'azienda, ecc.) e che la valutazione è anche competenza dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, si ritiene inoltre necessario prevedere l'inserimento di tale figura tra quelle abilitate a redigere le perizie di stima del valore normale della frazione di patrimonio netto necessarie per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Si veda screenshot seguente:

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo quanto disposto dal presente articolo. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale alla data del 1° gennaio è determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del citato testo unico, con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente.»;

18. Sezioni specializzate agrarie di tribunale e di appello

È necessario omologare l'indennità prevista a quella riconosciuta agli esperti delle altre sezioni (esperti del Tribunale per i minorenni e delle sezioni per i minorenni delle Corti

d'Appello, Esperti dei Tribunali di sorveglianza, Esperti del Tribunale regionale e del Tribunale superiore delle acque pubbliche).

La normativa di riferimento è la Legge n. 320 del 2 marzo 1963 - Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie (G.U. 30 marzo 1963, n. 86).

L'Art. 2 - Composizione delle Sezioni - evidenzia che il Collegio giudicante della sezione deve essere composto dal numero di magistrati fissato dalle norme in vigore, nonché da due esperti.

L'Art. 3. - Nomina degli esperti - rileva, tra l'altro, che gli esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, dal presidente della Corte d'appello e che sono prescelti:

- per il Tribunale tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici;
- per la Corte d'Appello tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie.

Per ogni Sezione vengono nominati due esperti effettivi e due supplenti.

L'Art. 4 disciplina la durata in carica degli esperti, fissata in due anni.

Le attività relative a tale carica prevedono la partecipazione all'Udienza ed alla Camera di Consiglio. Gli esperti si esprimono con pareri e valutazioni in ordine a tutti gli argomenti di natura tecnica.

La presenza degli esperti, come appena riferito, è fondamentale poiché essi sono parte integrante del collegio giudicante.

Gli esperti effettivi, qualora impediti a partecipare all'udienza, vengono sostituiti dagli esperti supplenti.

In mancanza di esperti il collegio non si forma e l'udienza è rinviata con ripercussioni sulle tempistiche della giustizia.

Il D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" **rinvia l'indennità agli Esperti** in parola all'Art. 68 - "Indennità degli esperti delle sezioni agrarie" - che prevede:

1. Agli esperti delle sezioni agrarie è dovuta, per ogni udienza, l'indennità di euro 1,55.
2. Nel caso in cui l'udienza si svolge in luogo diverso da quello in cui l'esperto risiede, sono dovute le spese di viaggio e le indennità di trasferta nella misura prevista per i dipendenti statali aventi qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo unico, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si può ipotizzare, o meglio confermare, che tale mortificante indennità sia stata "calcolata" con una mera conversione della somma di lire 3.000 indicata nell'art. 8 della Legge 320 del 1963: "Agli esperti è dovuta, per ogni udienza, l'indennità di lire 3.000. Per le missioni è dovuta una indennità di misura pari a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato aventi qualifica di direttore di divisione."

Appare opportuno riportare, in forma sintetica, le indennità attribuite agli altri Esperti di supporto alle attività giurisdizionali.

Nel D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", viene previsto:

Art. 66 (L) (Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i

minori):

1. Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono dovute le indennità previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

La legge 273 del 1989 prevedeva un'indennità di Lire 81.780 ad udienza.

Art. 67 (L) (Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza)

1. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta il trattamento economico degli esperti di cui può avvalersi l'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 80, della legge 26 luglio 1975, n. 3543; all'adeguamento del trattamento dei primi a quello dei secondi si provvede con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza che prestino servizio fuori della loro residenza spettano le spese e l'indennità di cui all'articolo 65, comma 4, riferite ai magistrati di tribunale.

Per l'Esperto Ingegnere al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche l'indennità veniva fissata dall'art. 1 della Legge 1° agosto 1959, n. 704 - Indennità ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche (G.U. 9 settembre 1959, n. 216):

L'indennità fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche è fissata in lire 30.000 per i magistrati del Tribunale superiore, in lire 20.000 per i membri tecnici dello stesso Tribunale, superiore ed in lire 22.000 per i presidenti effettivi, in lire 18.000 per i consiglieri effettivi e in lire 13.000 per i membri tecnici effettivi dei Tribunali regionali.

L'indennità stessa è corrisposta ai presidenti, ai consiglieri ed ai membri tecnici supplenti dei Tribunali regionali solo in quanto in ogni Tribunale per impedimento od assenza di componenti effettivi o per particolari esigenze di servizio essi debbono funzionare in via continuativa in sostituzione dei componenti effettivi.

Si considera effettivo tra i componenti tecnici in ogni Tribunale regionale quello nominato prima o primo indicato tra i più contemporaneamente nominati, se la qualifica non è espressamente indicata.

Con il **Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354** "Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia" è stato previsto all'art. 1 comma 1c l'aggiornamento dell'indennità:

c) all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il primo comma è sostituito dal seguente: «L'indennità fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche è fissata in euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.» ;2) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Agli esperti componenti del Tribunale superiore delle acque in qualità di titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei tribunali regionali delle acque, spetta un'indennità di euro 100 per ciascuna udienza cui prendano parte.»;

Confrontando le indennità tra i vari esperti, emerge quindi che quella prevista per gli esperti della Sezione Agraria è pari al 2% dell'indennità percepita dagli altri esperti.

È importante evidenziare come con il Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 "Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia" sia stato possibile aggiornare l'indennità agli Esperti

Ingegneri a € 100,00.

Tale aggiornamento andrebbe previsto anche per gli Esperti delle Sezioni Specializzate Agrarie presso i Tribunali e le Corti di Appello competenti territorialmente.

Ad oggi sono passati ben 60 anni dall'emanazione della legge n. 320, e, nonostante tutto, nel DPR 115 del 2002 l'indennità è stata solo convertita in euro, ma mai effettivamente aggiornata. La conversione di un'indennità datata 1963 di Lire 3.000 al 2002 in € 1,55 in un decreto ministeriale è evidentemente irrisoria, atteso che si sarebbe dovuto quanto meno operare una rivalutazione degli importi secondo le ordinarie regole economiche.

Si chiede, quindi, di introdurre una modifica al D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" - Art. 68 - "Indennità degli esperti delle sezioni agrarie" che preveda la determinazione delle indennità al pari di quanto oggi prevede l'art. 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704.

19. Bilancio per azioni: insufficienti le risorse destinate al settore forestale

Tenuto conto che:

- nel capitolo "*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*" (18) sono destinate complessivamente risorse per circa 2,10 mld di euro
- al capitolo "*Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica*" (18.20) vengono destinati *986* milioni di euro;
- al capitolo "*Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino*" (18.13) vengono destinati poco meno di 300 milioni di euro;

appaiono comunque largamente inadeguate le risorse destinate al capitolo "*Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali*" (18.18) – unico in cui vengono citate le politiche forestali pari a circa 51 milioni di euro.

Più o meno la stessa quantità di risorse che vengono destinate al capitolo "Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico" (18.21)

A tale riguardo occorre ricordare che la superficie forestale nazionale occupa già oltre il 40% del territorio ed il patrimonio boschivo e fornisce una moltitudine di servizi per la collettività, dall'immagazzinamento di ingenti quantità di carbonio, alla difesa del suolo e del territorio, alla conservazione della biodiversità, all'economia delle aree montane.

Una così esigua quantità di risorse per le politiche di questo settore, che pare dovrà essere condivisa con quelle per la *tutela e valorizzazione dei territori rurali e montani*, non consentirà una efficace azione per la valorizzazione, in più direzioni, di quella che la Strategia Forestale Nazionale ha definito la più importante infrastruttura verde del Paese.

